

*Polizia mortuaria:
le autorizzazioni dei Comuni*

Relazione di Felicina Comoglio

INDICE

PREMESSA	4
AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE E ALLA TUMULAZIONE	4
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	7
Modalità di scelta	8
Documentazione necessaria	10
Cremazione di resti mortali e di resti ossei	11
Cremazione di parti anatomiche e prodotti abortivi.	12
TRASPORTO FUNEBRE	13
L'autorizzazione al trasporto di cadavere	15
TRASPORTI FUNEBRI INTERNAZIONALI	18
Estradizione di salma	18
A) verso Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (art. 27 dpr 285/1990).....	18
B) verso Stati NON aderenti alla Convenzione di Berlino (art. 29 dpr 285/1990)	19
Introduzione di salma	20
A) da uno Stato aderente alla Convenzione di Berlino (art. 27 dpr 285/1990)	20
B) da uno Stato NON aderente alla Convenzione di Berlino (art. 28 dpr 285/1990).....	21
Trasporto di ceneri e resti mortali	21
Trasporto di salma da o per la Città del Vaticano	23
DISPERSIONE DELLE CENERI	23
CONSERVAZIONE DELLE CENERI	24
AFFIDAMENTO CENERI AI FAMILIARI	25
ESUMAZIONI	26
ESTUMULAZIONI	26
TRASLAZIONE FERETRO	27

PREMESSA

In questi ultimi anni *l'evento morte* e la *Polizia Mortuaria* sono oggetto di particolare interesse per le Amministrazioni Comunali e, soprattutto, per gli operatori dei Servizi Demografici, che si trovano a dover affrontare nuove ed importanti competenze.

Innanzitutto è utile precisare che per "Polizia Mortuaria" si intendono tutte quelle attività conseguenti la morte di una persona.

Si tratta di una serie di norme di diverso livello giuridico, che disciplinano le pratiche funerarie successive all'evento morte e riguardano gli adempimenti che si rendono necessari immediatamente dopo la morte e fino alla sepoltura, nonché le operazioni connesse con la gestione dei cimiteri.

La normativa italiana prevede che tutte le operazioni di polizia mortuaria siano sempre sottoposte ad autorizzazione, anche se, naturalmente, con un iter procedurale che varia a seconda dei diversi procedimenti e, talvolta, anche delle disposizioni previste nelle proprie leggi da singole Regioni.

AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE E ALLA TUMULAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, che può aver luogo quando siano decorse 24 ore dal decesso - salvo diversa prescrizione del medico necroscopo - compete all'**Ufficiale dello Stato Civile** che forma l'atto di morte. Egli, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, rilascia, secondo necessità, l'**autorizzazione all'inumazione** (seppellimento nella nuda terra) o alla **tumulazione** (seppellimento in opere murarie) della salma (art. 74 r.s.c.).

Il corrispondente art. 141 del vecchio ordinamento usava una terminologia generica quando prevedeva che "*Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile...*" senza quindi distinguere la tipologia della sepoltura: l'Ufficiale dello Stato Civile rilasciava in effetti un "permesso di seppellimento".

Attualmente, invece, l'art. 74 ha distinto il rilascio di questa autorizzazione secondo la tipologia di sepoltura e cioè l'inumazione e la tumulazione, tralasciando quella della cremazione per la quale rinvia alle disposizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990 che stabilisce, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, la competenza del Sindaco - ora dirigente o responsabile di servizio. Quando sarà operativa la legge 130/2001 anche l'autorizzazione alla cremazione dovrà essere rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Pertanto, "l'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione" (questi sono ora i termini corretti secondo il Dpr 396/2000 e non più genericamente "permesso di seppellimento") deve essere rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile:

- in carta libera e senza spese (art. 10 Tabella All. B - Dpr 642/1972)
- trascorse ventiquattro ore da quella della morte, fatti salvi i casi espressi nei regolamenti speciali
- dopo essersi accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di altro medico delegato (art. 4 Dpr 285/1990).

In caso di **morte violenta e qualora esista indizio o sospetto di reato**, quando cioè sia stato inviato rapporto all'Autorità Giudiziaria o vi sia stato comunque un intervento di questa, l'Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la sepoltura se non previa acquisizione del relativo nulla-osta, che deve essere rilasciato dalla stessa Autorità Giudiziaria e deve essere citato nell'autorizzazione medesima.

In particolare, quando si tratta di morte dovuta a reato, si deve far riferimento all'art. 116 del D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 "*Disposizioni di attuazione e transitorie al codice di procedura penale*", in base al quale non può essere eseguita la sepoltura senza l'ordine del Procuratore della Repubblica.

Il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i SS.DD – con la circolare n. 33 del 15 luglio 2004, subito integrata dalla n. 42 del 19 ottobre 2004, ha chiarito la procedura da seguire per il seppellimento nei casi di morte violenta precisando che, in tutti i casi di morte violenta, il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, redige il processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze del decesso e deve dare all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le notizie necessarie per gli adempimenti di competenza (artt. 76 e 77 del dpr 396) e cioè:

- formazione dell'atto di morte e
- rilascio autorizzazione all'inumazione o tumulazione, che verrà concessa:
 - a) su nulla-osta del Magistrato, in caso di sospetto reato,
 - b) in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato contenuta nel processo verbale trasmesso dal Magistrato.

L'Ufficiale dello Stato Civile potrà, quindi, autorizzare il seppellimento dopo aver visionato copia del processo verbale redatto dal Magistrato o dall'Ufficiale di polizia giudiziaria assistito da un medico e aver acquisito, ove sussistano sospetti di reato, il previsto nulla osta.

Chiunque venga a conoscenza che l'inumazione o la tumulazione è avvenuta senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile o la cremazione senza l'autorizzazione del Dirigente o Responsabile del Servizio, deve farne immediato rapporto al Procuratore della Repubblica, il

quale deve informare immediatamente del fatto l'Ufficiale dello Stato Civile, qualora non sia stato quest'ultimo a dargliene comunicazione.

Ai sensi dell'art. 6 Dpr 285/1990, l'Ufficiale dello Stato Civile deve altresì rilasciare l'autorizzazione al seppellimento per:

- parti di cadavere, resti mortali e ossa umane che sono stati rinvenuti;
- nati morti.

Nel primo caso, il soggetto che ha fatto il ritrovamento deve darne immediata comunicazione al Sindaco che provvederà ad informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria, l'Autorità di Pubblica Sicurezza nonché l'Azienda Sanitaria Locale per l'adozione dei rispettivi adempimenti di competenza (accertamento dell'Autorità Giudiziaria per verificare la sussistenza o meno di reato, esame del medico necroscopo dei reperti rinvenuti...). Nell'eventualità che emerga la sussistenza di reato l'Autorità Giudiziaria, esperite le indagini ritenute opportune, accorderà il nulla osta alla sepoltura sulla base del quale l'Ufficiale dello Stato Civile potrà rilasciare l'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o alla collocazione nell'ossario comune, nel caso si trattasse di ossa umane.

Nel secondo caso, il nato-morto è assimilato ad un cadavere, per cui compete all'Ufficiale dello Stato Civile autorizzarne l'inumazione o tumulazione ed al Dirigente o Responsabile del Servizio rilasciare l'autorizzazione al trasporto funebre.

Sono invece di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale, secondo il predetto art. 6 Dpr 285/90, l'autorizzazione al seppellimento ed al trasporto di:

- prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa fra le 20 e le 28 settimane complete,
- feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti;
- prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, se i genitori fanno richiesta di avvalersi della medesima procedura dei feti di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane.

Quindi, se il feto con una gestazione presunta superiore alle 28 settimane viene dichiarato all'Ufficiale dello Stato Civile come nato-morto, deve essere trattato come cadavere e sono perciò necessarie le ordinarie autorizzazioni per inumazione o tumulazione e trasporto funebre.

Se invece tale dichiarazione non viene resa, siamo in presenza di un feto e le autorizzazioni al seppellimento ed al trasporto funebre competono all'A.S.L.

La competenza dell'ASL è stata poi successivamente ampliata dall'art. 3 del dpr 254/2003. Infatti, attualmente, spetta all'ASL autorizzare anche il trasporto, l'inumazione/tumulazione oppure l'eventuale cremazione, delle parti anatomiche riconoscibili: arti inferiori, superiori, o le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati.

Giova ricordare che, in caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata la quale può chiedere, espressamente, la tumulazione, l'inumazione o la cremazione della parte anatomica che le è stata asportata. In tal caso la richiesta deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'ASL competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

In conclusione, l'autorizzazione alla sepoltura di cadavere – intesa come tumulazione o inumazione – viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, mentre la cremazione, originariamente autorizzata dal Sindaco, compete ora al Dirigente - art. 109 del D. Lgs. 267/2000 - o al Responsabile del Servizio - art. 107 citato D. Lgs.

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

Per la sua intrinseca irreversibilità e a causa del radicamento culturale sfavorevole maturato per generazioni, la cremazione è sottoposta ad un procedimento autorizzatorio più complesso rispetto a quello previsto per l'inumazione o la tumulazione.

Infatti, mentre per autorizzare l'inumazione o la tumulazione è sufficiente l'accertamento della morte – mediante acquisizione del certificato necroscopico – e attendere il decorso temporale di 24 ore, per autorizzare la cremazione è necessario verificare anche:

- la volontà di scelta della cremazione da parte del *de cuius* o dei soggetti legittimati
- l'esclusione della morte sospetta o dovuta a reato.

Da ricordare che, attualmente, la cremazione eseguita senza autorizzazione configura, oltre ad una violazione regolamentare, anche il reato di distruzione di cadavere.

Quindi, qualunque sia la pratica funeraria prescelta - inumazione, tumulazione, cremazione – l'autorizzazione è sempre necessaria. Si rammenta anche, in proposito, che il Ministero di Grazia e Giustizia, allora competente in materia, nella nota n. 1/50/FG33 (92) 114 del 12 giugno 1992 aveva precisato che l'autorizzazione alla sepoltura, mediante inumazione o tumulazione, e l'autorizzazione alla cremazione non possono coesistere: l'una esclude l'altra e viceversa, confermando in tal modo che si tratta di tre tipi di autorizzazione.

L' utilizzo della cremazione, come l' inumazione, **non è più gratuita** dal 2 marzo 2001.

Ai sensi della legge 440/1987 la cremazione era servizio pubblico gratuito e il costo della cremazione, eseguita per conto dei comuni sprovvisti di apposita area, era rimborsato all'Ente gestore dell'impianto dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza.

Successivamente però, la legge n. 26/2001 ha abrogato tale norma, introducendo il principio che l'utilizzo di questa pratica funeraria, come pure l' inumazione e l' esumazione ordinaria, debba essere gratuita soltanto nei casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Le tariffe da applicare per la cremazione dei cadaveri sono state determinate con decreto del Ministero dell'Interno in data 1° luglio 2002 e sono soggette a rivalutazione periodica.

Modalità di scelta

Allo stato attuale la pratica della cremazione, fino a quando la legge 130/2001 non diverrà operativa, viene regolata dall'art. 79 del Dpr 285/1990 ed è subordinata all'autorizzazione del Sindaco (da intendersi il Dirigente/Responsabile del Servizio) del Comune nel quale è avvenuto il decesso sulla base della:

- **volontà testamentaria del defunto;**
- **volontà dei familiari;**
- **iscrizione ad associazioni.**

L'interessato può avvalersi, quindi, di due modi per disporre la propria volontà di farsi cremare:

1) - Disposizione testamentaria:

mediante la quale può esercitare il suo diritto personale, anzi personalissimo, di disporre del proprio corpo usando indifferentemente la forma del testamento olografo o dell'atto notarile pubblico o segreto.

2) Iscrizione ad associazioni:

con cui l'interessato può dichiarare la propria volontà di essere cremato ad una associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini quello della pratica della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere scritta dall'interessato di proprio pugno e convalidata dal presidente dell'associazione mediante attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato (es. Socrem).

Oltre a queste due possibilità date al soggetto quando è in vita il legislatore, forse consapevole che le disposizioni testamentarie sono un mezzo piuttosto macchinoso, costoso e che non danno certezza dell'effettiva esecuzione, ha previsto una terza possibilità di scelta:

3 - Volontà dei familiari.

Lo stesso art. 79 prevede che, nel caso l'interessato non abbia espresso in vita la propria volontà con un testamento, i familiari con atto scritto, (con dichiarazione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati dall'ex art. 20 L. 15/1968 - ora art. 21 d.p.r. 445/2000 - oppure sottoscritta avanti al funzionario addetto al ricevimento o, se inviata tramite terze persone o per posta, allegando fotocopia del documento di identità) dichiarano la volontà di dar corso alla cremazione della salma.

Molto si è discusso se la manifestazione di volontà dei parenti fosse l'espressione di un desiderio loro personale oppure la dichiarazione di una volontà espressa in vita dal defunto. Dalla diversa interpretazione del concetto ne derivava un comportamento poco omogeneo. La recente circolare del Ministero dell'Interno (n. 37 del 1° settembre 2004) risolve la questione uniformando, ma soprattutto semplificando, la procedura. Il Ministero, sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, ritiene che *"...poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000..."*.

In altre parole, i familiari presenteranno al Comune di decesso un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla cremazione ed una contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 dpr 445/2000 - attestante la volontà del defunto in merito alla cremazione.

L'istanza con la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Cosa si intende per familiare?

L'art. 79 individua espressamente quali sono i soggetti legittimati ad esprimere tale volontà secondo un criterio esclusivo, nel senso che in via prioritaria è **il coniuge**, anche se in stato di separazione legale e fintanto che il matrimonio non risulti sciolto o ne siano cessati gli effetti civili attraverso una sentenza passata in giudicato ed annotata sull'atto di matrimonio.

In mancanza del coniuge subentrano i parenti in linea retta e collaterale individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e fino al sesto grado.¹

¹ Art. 74 c.c. – *Parentela* - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite

Art. 75 c.c. – *Linee della parentela* - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 c.c. – *Computo dei gradi* – Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 c.c. – *Limite della parentela* – La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Precisa, inoltre, che nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado (ad esempio di genitori e figli), è *necessaria la manifestazione di volontà di tutti gli interessati*.

A tal proposito, ai sensi della legge 130 del 2001 sarà sufficiente la volontà della maggioranza dei parenti: si rammenta però che non è ancora in vigore.

Sono esclusi gli affini.

Nel caso di “de cuius” minore, la manifestazione di volontà viene espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si intende congiunta anche se espressa con atti distinti e separati.

Il minore non è legittimato a rendere la manifestazione di volontà alla cremazione essendo privo della capacità di agire, pertanto la volontà sarà espressa da chi ne ha la rappresentanza, cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva, o dal tutore.

In caso di persona interdetta, se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, al soggetto privo di capacità di agire, si sostituisce il tutore.

Documentazione necessaria

A prescindere dalla manifestazione di volontà in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione deve essere corredata da:

- certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo - con firma autenticata dal funzionario A.S.L.². - dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificato deve anche indicare se il defunto era portatore di pace-maker e, in caso affermativo, occorre provvedere per la rimozione.
- nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, dal quale deve espressamente risultare che il cadavere può essere cremato. Infatti l'Autorità Giudiziaria potrebbe autorizzare lo svolgimento dei funerali e la temporanea sepoltura, riservandosi di procedere successivamente ad ulteriori indagini nell'interesse della giustizia. In questo caso non si potrebbe procedere alla cremazione del cadavere, ma unicamente alla sepoltura mediante inumazione o tumulazione, cioè le pratiche che permettono – in qualunque momento - ulteriori accertamenti previa, rispettivamente, esumazione od estumulazione. Pertanto, in caso di morte improvvisa o sospetta, senza specifico nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, il Dirigente o Responsabile del Servizio non può autorizzare la cremazione.

² In alcune Regioni l'autentica non è più richiesta

L'autorizzazione per la cremazione deve sempre essere individuale e nominativa.

Nel caso di **cittadini stranieri** l'autorizzazione per la cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del *de cuius*, in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato (articolo 24 della legge n. 218/1995).

Va, pertanto, acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto (con legalizzazione ove prevista) dalla quale risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione.

Quindi, si può cremare in Italia il cadavere di una persona di altra cittadinanza soltanto se la legge di quello Stato prevede la possibilità di cremare i defunti propri cittadini.

L'esclusione che la morte sia dovuta a reato costituisce requisito inderogabile ed imprescindibile, anche nel caso di cremazione di defunti stranieri.

E' anche possibile procedere alla cremazione di un cadavere dopo un primo periodo di sepoltura: competente al rilascio dell'autorizzazione sarà il Dirigente o Responsabile del Servizio del Comune nel quale il cadavere è stato precedentemente inumato o tumulato, su richiesta dei familiari e con le modalità già indicate.

Bisogna però prestare attenzione alla data in cui è avvenuto il decesso, cioè accertare se l'evento si è verificato prima o dopo il **27 ottobre 1990**, data di entrata in vigore del DPR 285/90.

La cremazione di cadaveri di persone decedute prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria (**prima del 27 ottobre 1990**) è consentita solo su espressa volontà del "de cuius" e la relativa autorizzazione, in questo caso, deve essere rilasciata dal Dirigente/Responsabile del Servizio del luogo ove la salma era stata sepolta..

Cremazione di resti mortali e di resti ossei

Per **resto mortale** si intende il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere oppure gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla scheletrizzazione incompleta di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

La **cremazione dei resti mortali e di resti ossei** è sempre consentita quando:

- il decesso sia avvenuto **dopo il 27 ottobre 1990**, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo;

- vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinarie. In tal caso il Sindaco, con pubbliche affissioni, provvede ad informare la cittadinanza del periodo delle esumazioni e del trattamento stabilito per i resti mortali (reinumazione o avvio alla cremazione). Il silenzio da parte dei familiari equivale ad assenso al trattamento previsto;
- il decesso sia avvenuto **prima del 27 ottobre 1990** ed il coniuge o, in sua assenza, il parente più prossimo ne faccia espressa richiesta.

Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni) non è necessario il certificato del medico curante o necroscopo relativo al sospetto di morte dovuta a reato ed il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Nel 2003 il Ministero della Salute rispondendo ad un quesito, ha chiarito che, in seguito all'entrata in vigore della L. 254/2003 - che ha parzialmente modificato l'art. 86 del DPR 285/1990 - è consentito autorizzare, ad istanza degli aventi diritto anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale e così pure per le inumazioni, allo scadere del prescritto periodo decennale.

Dopo di che si prosegue normalmente con l'ordinaria procedura, rammentando che saranno però necessarie le autorizzazioni ad esumazione/estumulazione e quella al trasporto se il feretro, per essere cremato, dovrà uscire dal confine del cimitero.

Cremazione di parti anatomiche e prodotti abortivi.

La cremazione può essere richiesta anche per le parti anatomiche ed i prodotti abortivi.

Nel dettaglio:

- **Parti anatomiche riconoscibili:** le autorizzazioni relative al trasporto, alla sepoltura o alla cremazione sono di competenza dell'Autorità Sanitaria Locale del luogo ove tali parti anatomiche sono state "prodotte" per effetto di intervento chirurgico. La persona che ha subito l'amputazione può, entro 48 ore e con oneri a proprio carico, deciderne la destinazione, diversamente prevarrà il trattamento deciso in linea generale dall'ASL, la quale corrisponderà al gestore del crematorio o del cimitero la tariffa relativa alla prestazione erogata. In mancanza di richiesta degli aventi diritto, le parti anatomiche possono anche essere sepolte in forma comune ed indistinta in un'unica cassa o fossa.
- **Prodotti abortivi:** qualora abbiano raggiunto le 28 settimane di età intrauterina o, comunque, in caso di esplicita richiesta dei genitori, possono essere accolti nel

cimitero. La legge Italiana sembra considerare solo la loro sepoltura con le due autorizzazioni (al trasporto ed al seppellimento) cui compete la locale ASL; si ritiene comunque possibile anche la cremazione, per la quale è necessaria la specifica autorizzazione firmata dall'autorità comunale.

In conclusione, tutta la materia che riguarda la cremazione è ancora regolamentata dal Dpr 285/1990, perché la legge n. 130, emanata il 30 marzo 2001, "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*" non è ancora pienamente operativa.

Una riforma attesa da anni soprattutto per la possibilità di disperdere le ceneri anche in Italia. Alla legge sarebbe dovuto seguire un regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi, ma a tutt'oggi nulla si è fatto.

Alcune Regioni non hanno atteso lo Stato ed hanno legiferato in materia:

la Lombardia con la legge n. 22/2003 – cui è seguito il Regolamento di esecuzione n. 6 del 9/11/2004 che è entrato in vigore il 10 febbraio 2005 – l'Emilia Romagna con la legge 19/2004 e le Marche con la legge 3/2005, le quali hanno disciplinato tutti gli aspetti della polizia mortuaria, mentre la regione Piemonte (legge n. 33/2003), la Toscana (legge 29/2004), l'Umbria (legge 12/2004), la Valle d'Aosta con la legge 37/2004 e il Lazio (legge 4/2006) si sono limitate a regolamentare la cremazione e destinazione ceneri (affidamento, dispersione).

Tornando alla legge 130, ricordiamo le principali novità che essa ha introdotto:

1. la possibilità di disperdere le ceneri derivanti da cremazione, sulla base di espressa volontà del defunto, in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura (mari, laghi, fiumi, boschi, ecc. purchè libera da manufatti e natanti) o in aree private all'aperto (con il consenso del proprietario) e comunque non nei centri abitati;
2. la conservazione dell'urna cineraria che, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile e nel rispetto della volontà del defunto, può avvenire per tumulazione, interrimento, o affidamento ai familiari;
3. l'autorizzazione alla cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso.

TRASPORTO FUNEBRE

Compiuti tutti gli adempimenti inerenti l'evento morte e dopo il rilascio dell'autorizzazione all'inumazione/tumulazione, la salma può essere trasferita dal luogo del decesso a quello di sepoltura. Le norme che disciplinano il trasporto funebre sono contenute nel regolamento di polizia

mortuaria – artt. 16/36 Dpr 285/1990 - che lo subordina al rilascio di una specifica autorizzazione, da non confondersi con l'autorizzazione alla sepoltura.

Si tratta infatti di due distinti documenti, emanati anche da autorità diverse:

- **l'autorizzazione al trasporto**, rilasciata originariamente dal Sindaco – quale autorità sanitaria locale – del Comune ove è avvenuto il decesso, alla luce del D. Lgs. 267/2000 è ora di competenza dei **dirigenti** (art. 107) **o responsabili di servizio** (art. 109);
- **l'autorizzazione alla sepoltura** (inumazione o tumulazione) viene rilasciata **dall'Ufficiale dello Stato Civile** che riceve la denuncia di morte (può essere il Sindaco o un suo delegato).

Nell'ambito del trasporto funebre si possono distinguere le seguenti tipologie:

- il trasporto che si svolge interamente in un unico Comune, quando il luogo di decesso ed il luogo di sepoltura sono situati nel territorio dello stesso Comune;
- il trasporto che interessa due o più Comuni, quando il luogo di decesso è diverso da quello di sepoltura e, a volte, anche da quello dove si svolgono le onoranze funebri;
- il trasporto internazionale, inteso sia con destinazione all'estero che con partenza dall'estero.

L'autorizzazione è, quindi, necessaria anche se il trasporto avviene all'interno del Comune.

Vi sono tesi che sostengono la non necessità – in questi casi - dell'autorizzazione al trasporto ritenendola assorbita nel permesso alla sepoltura o, meglio, nell'autorizzazione all'inumazione o tumulazione: si ribadisce, invece, che si tratta di due differenti tipologie di autorizzazioni, aventi scopi diversi oltre ad essere rilasciate da soggetti distinti.

E al fine di dissipare dubbi interpretativi e giungere ad un'uniformità procedurale, il Ministero dell'Interno, in risposta a specifico quesito, ha confermato la necessità dell'autorizzazione al trasporto *anche* quando esso avvenga all'interno del Comune.

Nulla vieta, comunque, che l'autorizzazione al trasporto e l'autorizzazione all'inumazione o tumulazione siano contenute in un unico documento, nel rispetto del principio della semplificazione amministrativa: è soltanto importante – si ribadisce - che risulti la distinzione dei soggetti legittimati al loro rilascio, cioè la prima deve essere sottoscritta dal dirigente o responsabile del servizio, mentre la seconda dall'Ufficiale di Stato Civile.

Partendo, quindi, dal presupposto che tutti i cadaveri possono essere trasportati, occorre rilevare che vi sono comunque casi particolari, nei quali l'autorizzazione al trasporto è subordinata a particolari prescrizioni. Si tratta dei casi di:

- morte per malattia infettiva-diffusiva (ved: elenco pubblicato dal Ministero della Salute)
- morte di cadavere portatore di radioattività

Nel primo caso, si autorizza il trasporto se dopo il periodo di osservazione il cadavere sia stato depresso nella doppia cassa (di legno e di zinco), con gli stessi indumenti che indossava al momento del decesso e sia stato poi avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, nonché sottoposto a trattamento antiputrefattivo.

Nella seconda ipotesi, compete all'A.S.L. dare disposizioni atte ad evitare che il trasporto, il trattamento nonché la sistemazione delle salme portino a situazioni di contaminazione ambientale.

L'autorizzazione al trasporto di cadavere

L'autorizzazione al trasporto di cadavere si sostanzia, quindi, in un'autorizzazione amministrativa che deve **sempre** essere rilasciata, anche quando il trasporto venga effettuato interamente sul territorio comunale - dal luogo di decesso al cimitero - pur senza specifica istanza e, quindi, per ragioni di igiene pubblica e deve essere consegnata dall'incaricato del trasporto al custode del cimitero (art. 23 Dpr 285/1990).

Quando invece il cadavere deve essere trasportato in altro Comune, occorre esplicita richiesta dei familiari o loro incaricato: l'autorizzazione al trasporto, rilasciata dal Responsabile del servizio del Comune ove è avvenuto il decesso, deve essere comunicata al Comune ricevente e a quelli ove il feretro eventualmente sosta per ricevere onoranze (art. 24 Dpr 285/1990).

Data la disomogeneità di comportamento in tale ambito, la Direzione Generale delle Entrate ha chiarito, con il parere del 3 giugno 2005 che **tutte le autorizzazioni** ai trasporti funebri – sia all'interno del territorio comunale che verso altri Comuni – **sono soggette all'imposta di bollo**, come pure le relative istanze.

E' doveroso sottolineare che **il trasporto di cadavere** o resti mortali in altro Comune **deve essere autorizzato sempre dal Dirigente/Responsabile di servizio – del Comune dove si è verificato il decesso.**

Succede frequentemente, nei casi di incidenti o di morte violenta o con sospetto di reato, che la salma venga trasportata, per ordine dell'Autorità Giudiziaria e al fine di procedere ai necessari accertamenti diagnostici, in obitori o camere mortuarie poste in un Comune diverso da quello di decesso.

In questi casi è, comunque, sempre regolarmente competente, oltre che per la formazione dell'atto di morte anche per il rilascio della relativa autorizzazione alla sepoltura, l'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso. Anche il decreto per un eventuale trasporto di cadavere dal deposito di osservazione o dall'obitorio - anche se situato fuori dal proprio Comune - al luogo di sepoltura

è di competenza del Sindaco del Comune di decesso, come chiarito dal Ministero della Sanità nella circolare n. 24 del 1993 al paragrafo 5.

Secondo la predetta circolare, inoltre, in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, **su chiamata della pubblica autorità** (giudiziaria, carabinieri, Polizia di Stato, ecc.), il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è *tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasportofino al deposito di osservazione o, se il caso, all'obitorio.*

Tale gratuità è però da intendersi attualmente limitata ai soli casi di:

1. indigenza
2. appartenenza a famiglia bisognosa;
3. disinteresse dai familiari

poiché l'art. 1, comma 7/bis, della Legge 26/2001, dopo aver stabilito la gratuità del servizio di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria soltanto per le salme appartenenti alle suindicate categorie, ribadisce l'onerosità dei predetti servizi in tutti gli altri casi, puntualizzando inoltre che *“l'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri...”*

Ne consegue, quindi, che tutti i trasporti funebri sono a pagamento ed anche l'onere del trasporto nei casi di *recupero salma* va posto a carico dei familiari del defunto prevalendo il citato art. 1, comma 7/bis, L. 26/2001 su quanto disposto dalla circolare 24/1993 al punto 5.1)³

Nel caso, però, la pubblica autorità disponga l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune senza oneri, che rimangono a carico della stessa pubblica autorità che lo ha disposto.

In questi casi, l'autorizzazione al trasporto compete alla pubblica autorità che deve rilasciarne una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del comune di decesso.

Nel caso in cui sia necessario trasportare un cadavere destinato alla cremazione, da eseguirsi in Comune diverso da quello di decesso sprovvisto di impianto crematorio, sarà sufficiente un **unico decreto per autorizzare** sia il **trasporto di cadavere** in altro Comune, che il successivo **trasporto delle ceneri** risultanti al luogo del loro definitivo deposito. Così precisa l'art. 26 del Dpr 285/1990, che al comma 2 ribadisce però l'obbligo delle ordinarie autorizzazioni previste per il trasporto di cadaveri, resti mortali e ossa umane sia nell'ambito del Comune, che in altri Comuni.

³ In Lombardia l'art. 34 del R.R. prevede che il Comune possa stipulare apposite convenzioni con i soggetti che esercitano l'attività funebre per effettuare, secondo il criterio della turnazione, il servizio obbligatorio di:

- trasporto salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari;
- raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

In conclusione, il servizio di trasporto funebre è da considerare **servizio pubblico gratuito** per il cittadino soltanto:

- nei casi di trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa,
- oppure quando vi sia disinteresse da parte dei familiari, in quanto servizio obbligatorio per ragioni di sanità pubblica.

In passato il servizio pubblico di trasporto funebre veniva esercitato con diritto di privativa, effettuato, cioè, esclusivamente dall'ente in regime di monopolio. Anche se il Dpr 285/1990 lo prevede ancora, l'Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato ha sostenuto, con parere AS147 del 1998, che non vi sono ragioni che giustificano la possibilità per i Comuni di continuare ad avvalersi dell'esclusivo diritto di privativa.

Anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 11726 del 6 giugno 2005, confermando quanto già sentenziato da vari TAR e dal Consiglio di Stato (sentenza 7899 del 9.12.2004), ribadisce l'intervenuta abrogazione dell'art. 1, n. 8, del T.U. del 1925 (R.D. 15.10.1925, n. 2578) per incompatibilità con la legge 142/90. Ne consegue che i regolamenti comunali che disciplinano il servizio di trasporto funebre in regime di privativa sono illegittimi, perché questa attività, come pure quelle accessorie, deve ritenersi esercitabile in regime di libero mercato ed essere unicamente soggetta al rilascio, in favore del soggetto operante nel settore, delle prescritte autorizzazioni.

Quando il Comune non effettua direttamente il servizio trasporto funebre e consente che il trasporto all'interno del territorio comunale venga effettuato da terzi, a meno che non si tratti di trasporti effettuati da confraternite con mezzi propri, l'amministrazione comunale può prevedere la corresponsione di un "**diritto fisso**" (art. 19 dpr 285/1990). Lo stesso diritto fisso può essere imposto dai comuni di partenza o arrivo nei casi in cui il trasporto venga effettuato da un comune all'altro o all'estero.

Ma chi può effettuare il trasporto?

La normativa non è chiara in proposito. Interviene la circolare n. 24 del 1993 identificandolo nel dipendente o persona fisica o ditta delegata da:

- a) impresa funebre in possesso delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
- b) un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 142/90 (ora deve intendersi il D.Lgs 267/2000).

La circolare aggiunge, inoltre, che la natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio - art. 358 del codice penale come modificato dalla legge 86/1990 - ed il trasporto stesso deve avvenire unicamente a

mezzo di carro funebre con i requisiti previsti dall'art. 20 del dpr 285/90 (interno rivestito di lamiera metallica o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile).

TRASPORTI FUNEBRI INTERNAZIONALI

Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato, oltre che dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, da accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

In particolare l'Italia ha ratificato i seguenti accordi:

- **Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937**, ratificata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1379/1937, con la quale viene approvato il "**passaporto mortuario**" per il trasporto salma negli Stati firmatari. Tale Convenzione non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali;
- **con la Santa Sede**, Convenzione circa i servizi di polizia mortuaria, firmata a Roma il 28 aprile 1938;
- **con la Svizzera**, Scambi di note relativi alla traslazione di salme attraverso la frontiera nelle regioni limitrofe, firmati a Roma il 14 maggio 1951.

Le procedure e la documentazione relative ai trasporti funebri internazionali sono dettagliatamente ed ampiamente descritte al paragrafo 8 della Circolare Ministero della Sanità n. 24/1993.

Fino al 31 dicembre 2000, in tutte le Regioni le autorizzazioni per il trasporto funebre diretto all'estero – con la necessaria distinzione se in Paesi aderenti o meno alla Convenzione di Berlino - erano rilasciate dal Prefetto.

Dal 1° gennaio 2001, con il D.P.C.M. 26/5/2000, attuativo del D. Lgs. 112/1998, questa competenza è stata trasferita alle Regioni (quelle a statuto ordinario) che l'hanno demandata ai Sindaci. Ed anche il Ministero della Salute, con nota n. 400.VIII/9L/1924 del 21.5.2002, ha confermato in capo al Sindaco - ora Dirigente o Responsabile del Servizio (art. 107 T.U. 267/2000) - la competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dal Dpr 285/1990 - tra le quali quelle disciplinate dagli artt. 27-28 e 29 –

Estradizione di salma

A) verso Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (art. 27 dpr 285/1990)

Gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione sono: *Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.*

In base a tale accordo per il trasporto salma o di resti esumati – *non resti mortali* - negli Stati firmatari è necessario **il passaporto mortuario** che:

- nelle Regioni a statuto ordinario viene attualmente rilasciato dal Dirigente o Responsabile del Servizio del comune in cui è avvenuto il decesso – prima veniva rilasciato dal Prefetto, (la cui competenza rimane nelle Regioni a statuto speciale e province autonome);
- è soggetto all'imposta di bollo;
- deve essere redatto secondo il modello stabilito dalla stessa convenzione.

La domanda, in competente bollo, intesa ad ottenere il rilascio del passaporto mortuario, va corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto per riassunto dell'atto di morte;
- 2) attestazione dell'Azienda Sanitaria Locale competente sul luogo di decesso dalla quale risulti che il trasporto non comporta inconvenienti dal punto di vista igienico o dal punto di vista medico-legale e che sono state osservate le prescrizioni dell'art. 32 Dpr 285/1990 (c.d. trattamento antiputrefattivo);
- 3) attestazione che la salma è stata confezionata secondo le prescrizioni della convenzione;
- 4) autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione (art. 74 Dpr 396), oppure autorizzazione alla cremazione (art. 79 Dpr 285/1990) anche se è piu' probabile che la cremazione avvenga in Italia con successivo trasporto ceneri all'estero, in quanto un'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Autorità italiana è da ritenere inidonea a produrre effetti in un altro Stato.

B) verso Stati NON aderenti alla Convenzione di Berlino (art. 29 dpr 285/1990)

Per l'estradizione di salme dall'Italia verso Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, la domanda, in competente bollo, va presentata al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, ai fini dell'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29, comma 2, del Dpr 285/1990 (anche questa autorizzazione prima era di competenza del Prefetto).

All'istanza occorre allegare:

- 1) estratto per riassunto dell'atto di morte;
- 2) nulla osta all'introduzione della salma nel Paese a cui è diretta, rilasciata dall'autorità consolare straniera;
- 3) certificato rilasciato dall'ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni dell'art. 30 (caratteristiche della bara) e se del caso anche dell'art. 32, (trattamento antiputrefattivo) Dpr 285/1990;
- 4) in caso di morti per malattie infettive diffuse, attestazione dell'ASL che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 Dpr 285/90;

- 5) autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell'art. 74 Dpr 396/2000, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata a sensi dell'art. 79 Dpr 285/1990 (si rimanda alle considerazioni suesposte a proposito dell'idoneità di un nostro atto amministrativo a produrre effetti all'estero);
- 6) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in situazioni particolari

L'autorizzazione, in bollo, viene rilasciata dal Dirigente/Responsabile del Servizio, che deve anche informare il Prefetto della provincia di frontiera in cui è previsto il transito.

È opportuno che l'autorizzazione sia almeno redatta anche in altra lingua oltre a quella italiana, preferendosi quelle più usate nelle relazioni internazionali. In difetto, dovrà essere cura della parte interessata provvedere per una traduzione ufficiale in altra, od altre lingue.

L'autorizzazione, trattandosi di un atto amministrativo non supportato da Convenzioni o Accordi particolari, è ordinariamente soggetta alla legalizzazione, salvo che lo Stato di destinazione, o di transito, non faccia parte di convenzioni internazionali che esentino dalla legalizzazione. Si rammenta che l'organo competente ad effettuare la legalizzazione è la Prefettura, presso la quale deve quindi essere depositata la firma autografa del Dirigente/Responsabile incaricato per tale servizio.

Introduzione di salma

A) da uno Stato aderente alla Convenzione di Berlino (art. 27 dpr 285/1990)

La salma deve essere accompagnata dal “**passaporto mortuario**” rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui parte il trasporto funebre.

La domanda è corredata da:

1. estratto per riassunto dell'estratto di morte o equipollente;
2. certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni relative al feretro e al trattamento antiputrefattivo previste dalla normativa italiana;
3. certificato medico dal quale risulti la causa di morte;
4. autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità del paese di estradizione;
5. altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in situazioni particolari.
6. In caso di cremazione da effettuare nel territorio italiano è necessario acquisire una dichiarazione dall'Autorità competente del Paese di estradizione, che dà atto di aver constatato, a mezzo di certificazione medica, l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

7. In caso di morte improvvisa occorre anche il Nulla Osta dell'autorità Giudiziaria del luogo di decesso.

B) da uno Stato NON aderente alla Convenzione di Berlino (art. 28 dpr 285/1990)

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre va presentata all'autorità consolare italiana del luogo da cui parte, corredata dalla seguente documentazione:

1. estratto dell'atto di morte;
2. certificato dell'Autorità Sanitaria del luogo di decesso attestante l'osservanza delle prescrizioni relative al feretro e al trattamento antiputrefattivo previste dalla normativa italiana (artt. 30 e 32 Dpr 285/1990);
3. autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità del Paese di estradizione;
4. certificato medico dal quale risulti la causa di morte;
5. altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in situazioni particolari.
6. In caso di cremazione da effettuare nel territorio italiano è necessario acquisire una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese di estradizione, che escluda, in seguito a certificazione medica, il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa occorre anche il Nulla Osta dell'autorità Giudiziaria del luogo di decesso.

La Circolare n. 24/1993 del Ministero della Sanità dispone che l'Autorità consolare italiana, verificata la regolarità della documentazione prodotta, trasmetta la pratica al Ministero degli Affari Esteri per il successivo inoltro al Sindaco del Comune dove la salma è diretta, il quale rilascerà l'autorizzazione prevista dall'art. 28 del Dpr 285/1990 informando, nel contempo, la stessa Autorità consolare – tramite Ministero Affari Esteri – e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare. Lo stesso art. 28 prevede la possibilità di anticipare telegraficamente al Ministero la domanda di traslazione salma, cui dovranno però necessariamente seguire i relativi documenti e la già citata Circolare n. 24/1993 - al punto 8.4 – precisa che, oltre al telegrafo, è consentito anche l'uso del telex, telefax o altro adeguato strumento telematico.

Trasporto di ceneri e resti mortali

L'autorizzazione al trasporto di resti mortali o di ossa umane segue la medesima procedura del trasporto di cadavere, ad eccezione delle prescrizioni igienico-sanitarie. Pertanto, il trasporto nell'ambito del Comune o fuori di esso viene effettuato previa autorizzazione rilasciata, su istanza di parte soggetta ad imposta di bollo, dal Responsabile del servizio all'incaricato del trasporto, che la consegnerà al custode del cimitero.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire la sepoltura.

In caso di trasporto all'estero di ceneri o resti mortali non opera la Convenzione di Berlino, che si applica esclusivamente al trasporto di salme. Ne consegue che, ogni qualvolta debba essere autorizzato un trasporto internazionale di ceneri o resti mortali, non verrà rilasciato il passaporto mortuario anche nel caso di trasporto verso Paesi aderenti alla Convenzione: occorrerà sempre un'**autorizzazione rilasciata dal Sindaco**, in lingua italiana e in lingua francese (par. 8 circolare n. 24/1993).

L'autorizzazione deve contenere:

- le generalità del defunto,
- la data di morte,
- la data di cremazione, esumazione o estumulazione,
- la destinazione.

Il trasporto dell'urna o della cassetta contenente i resti non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali di carattere igienico-sanitario stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con interno impermeabile e facilmente disinfettabile, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi...) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni.

L'unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso, piuttosto remoto, di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.

L'urna dovrà essere inequivocabilmente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del *de cuius*, e debitamente sigillata, così da essere garantita da ogni profanazione o accidentale versamento. Si ricorda che ai sensi dell'art. 411 comma 2 del Codice Penale, la dispersione non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile (laddove non sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce comportamento antiggiuridico penalmente sanzionabile.

Solo nel caso la dispersione avvenga nello stesso cimitero su cui insiste l'impianto di cremazione si può soprassedere alla sigillatura del coperchio, perché risulterebbe superflua.

Per l'urna non è necessaria la chiusura a tenuta stagna come, invece, richiesto per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, perché non esistono rischi di percolazioni cadaveriche.

Il trasporto potrà, così, essere effettuato non obbligatoriamente da un'impresa funebre, ma anche dal comune cittadino con gli ordinari mezzi di trasporto.

Secondo la legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un'urna costituiscono un'unità inscindibile, non possono, quindi, esser suddivise in più contenitori oppure essere solo tumulate o disperse (ove la dispersione sia lecita) in modo parziale.

Trasporto di salma da o per la Città del Vaticano

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata con R.D. 16.6.1938, n. 1055.

La domanda di trasporto deve essere corredata da:

1. certificato di morte;
2. certificato medico da cui risulti che il defunto, all'atto della morte, non era affetto da malattie di carattere contagioso;
3. certificato dal quale risulti che non vi era epidemia nel luogo e al momento della morte;
4. dichiarazione attestante l'osservanza delle prescrizioni in materia di trasporto salme previste nella convenzione.

I documenti, rilasciati dal governatore dello Stato della Città del Vaticano, sono redatti su carta libera e sono esenti da ogni visto di conferma da parte della nostra rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede.

Quelli rilasciati dalle autorità italiane, redatti in competente bollo, devono essere legalizzati.

DISPERSIONE DELLE CENERI

In linea generale, a livello nazionale la dispersione delle ceneri costituisce – allo stato attuale - reato penale, non essendo stato emanato il regolamento di attuazione della Legge 130/2001.

L'art. 2 della predetta legge - modificando l'art. 411 del C.P. – dispone, infatti, che non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere qualora sia autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile, sulla base dell'espressa volontà del defunto.

La legge 130 rappresentava una novità di rilievo: quella della dispersione delle ceneri e della possibilità di affidare ai familiari le ceneri del congiunto.

Veniva finalmente riconosciuto il diritto di una persona di disporre delle proprie ceneri e si affermava il principio di pari dignità tra le diverse pratiche funerarie.

Come già detto, la materia doveva essere regolamentata e la stessa legge 130 prevedeva un Regolamento di attuazione da emanarsi entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

A tutt'oggi, mancando una specifica regolamentazione, a livello nazionale⁴ non è possibile autorizzare la dispersione delle ceneri all'esterno dei cimiteri, mentre nelle Regioni che hanno legiferato, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, la dispersione è consentita nei luoghi previsti dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/2001 e cioè:

⁴ La dispersione delle ceneri è applicabile solamente nelle Regioni che hanno legiferato in materia senza rimandare ai principi della L. 130/2001. Così in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana, nella Valle d'Aosta la dispersione è già eseguibile, mentre in Piemonte, Umbria e nelle Marche la dispersione è sospesa in attesa dell'operatività della L. 130/2001

- a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;
- b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
- d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti

ma, in ogni caso, fuori dai centri abitati.

La dispersione delle ceneri all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari. Naturalmente le leggi regionali scontano il limite della territorialità, per cui sono efficaci entro i confini della Regione che le ha emanate.

Nella passata legislatura il disegno di legge sulla riforma del settore funerario aveva quasi concluso l'iter parlamentare: era stato approvato dalla Camera (AC4144) ed era già stato licenziato anche dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato (AS3310), ma lo scioglimento delle Camere non ha consentito che diventasse legge.

Dopo le elezioni, in data 26 maggio 2006, è stato presentato al Senato (AS504) un disegno di legge sulla *disciplina delle attività nel settore funerario*, il cui art. 9 contiene le norme di attuazione della Legge 130/2001 in materia di dispersione e conservazione delle ceneri, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Tale DDL è stato assegnato alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente il 20 giugno 2006.

Alla Camera è stato invece presentato il disegno di legge AC 1268 "*Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri*" che è stato assegnato alla 12^a Commissione permanente (Affari sociali) della Camera, in sede referente, il 19 settembre 2006.

Si tratta sostanzialmente di una estrapolazione dell'articolo 9 del testo di quel DDL AS 3310, che era giunto ad un passo dall'approvazione nella precedente legislatura.

CONSERVAZIONE DELLE CENERI

A livello nazionale, mentre la dispersione delle ceneri non è attualmente consentita, è invece possibile affidare le ceneri del defunto ai familiari grazie all'intervento del Presidente della Repubblica che, con decreto in data 24 febbraio 2004, ha accolto il ricorso presentato da una signora contro il diniego da parte del Comune dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri del defunto "*limitatamente alla parte relativa all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria del defunto*".

Quindi, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri è incompleta in quanto devono essere ancora definiti aspetti applicativi, l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari è invece consentito, perché la materia è *compiutamente regolata dalla lettera e) del comma 1 del citato art. 3 della legge 130/2001 attraverso la previsione dell'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto*.

AFFIDAMENTO CENERI AI FAMILIARI

Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2004, espresso su parere del Consiglio di Stato, consente dunque l'affidamento delle ceneri ad un familiare per la loro conservazione all'esterno del cimitero, previa adozione di specifica regolamentazione da parte degli enti preposti o, in mancanza, di un'autorizzazione comunale che riporti gli indirizzi dati dal Consiglio di Stato.

Al riguardo si stanno attivando parecchie amministrazioni comunali, definendo la procedura da seguire per la concessione dell'autorizzazione di affidamento, mentre - come già detto - le regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Marche, Valle d'Aosta e Lazio hanno già legiferato in materia di dispersione e conservazione delle ceneri.

Le amministrazioni comunali, sulla base degli indirizzi forniti, predispongono gli atti necessari a stabilire le procedure per l'affidamento delle urne cinerarie, che a titolo puramente indicativo, si possono così riassumere:

- 1) la modalità di espressione della volontà del defunto: tale manifestazione di volontà può essere espressa dal defunto stesso nelle forme testamentarie previste (olografo, pubblico o segreto) oppure dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato dagli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile e, in concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;
- 2) il contenuto dell'istanza che il familiare o suo delegato deve presentare;
- 3) le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi di conservazione;
- 4) l'obbligo di sigillare l'urna e l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del defunto;
- 5) modalità di verbalizzazione della consegna dell'urna;
- 6) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale in caso di variazione della residenza o di luogo di conservazione;
- 7) la verifica, anche periodica, da parte di personale comunale delle condizioni di conservazione;
- 8) l'assenza di impedimenti alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
- 9) l'individuazione dell'Ufficio o Servizio che dovrà rilasciare l'autorizzazione.

Su quest'ultimo punto molto si sta discutendo sulla legittimità o meno che un Comune, Provincia o Regione possa attribuire tale competenza all'Ufficiale dello Stato Civile, che svolge funzioni in una materia di competenza esclusiva dello Stato. In merito è stato interpellato anche il Ministero dell'interno, ma sarebbe opportuno rendere operativa la legge 130/2001 che prevede già questa competenza in capo all'Ufficiale dello Stato Civile, nella cui figura confluiranno tutte le autorizzazioni relative alle diverse pratiche funerarie (inumazione, tumulazione e cremazione).

ESUMAZIONI

Le esumazioni, che consistono nel togliere dalla fossa scavata nella nuda terra i resti del cadavere che vi era stato sepolto, sono disciplinate dagli artt. da 82 a 85 del Dpr 285/1990.

Si distinguono in ordinarie o straordinarie.

Le **esumazioni ordinarie** si eseguono dopo un decennio dall'inumazione, vengono regolate dal Sindaco e possono essere disposte in qualunque periodo dell'anno - anche se è preferibile escludere i mesi estivi - e non necessitano di autorizzazione.

Le **esumazioni straordinarie** vengono eseguite prima del periodo ordinario di dieci anni:

1. su provvedimento dell'Autorità giudiziaria
2. su richiesta – in competente bollo - dei familiari:
 - per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero
 - per cremazione.

Essendo "straordinarie" tali esumazioni sono eseguibili previa autorizzazione del Dirigente o Responsabile del Servizio del Comune ove il cadavere si trova sepolto e nel caso venga richiesto il trasferimento in altro Cimitero, oppure la cremazione presso un impianto situato in altro Comune, occorre anche l'autorizzazione al trasporto.

Ad esclusione di quelle disposte a richiesta dall'Autorità Giudiziaria, che non sono sottoposte a vincoli, non possono essere effettuate esumazioni straordinarie – tranne nei Comuni montani - nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, per ovvi motivi di carattere igienico-sanitario.

Le esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono eseguite a pagamento.

ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni, disciplinate dagli artt. da 86 a 89 del Dpr 285/1990, si distinguono, come le esumazioni, in:

- **estumulazioni ordinarie**, che vengono eseguite allo scadere del periodo della concessione a tempo determinato, sono regolate dal Sindaco e non necessitano di autorizzazione;
- **estumulazioni straordinarie**, che vengono effettuate prima dello scadere della concessione su ordine dell'Autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Dirigente o Responsabile del Servizio.

TRASLAZIONE FERETRO

La traslazione di un feretro, cioè il trasporto in altra sede – sia nello stesso cimitero che in un cimitero diverso – può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, naturalmente senza pregiudizio per la salute pubblica.

Quindi, l'unica condizione è che, una volta aperto il tumulo, il feretro sia in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario. La perfetta tenuta del feretro è accertata dal responsabile del servizio dell'Azienda Sanitaria o da altro medico suo delegato che, in caso contrario, dispone per una sistemazione idonea a consentire il trasporto.

Viene effettuato il c.d. "rifascio" del feretro, cioè la sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta.

Queste operazioni sono eseguite alla presenza del Responsabile del servizio di Polizia mortuaria, del responsabile del cimitero e del responsabile del servizio dell'ASL.

**Felicina Comoglio
Responsabile Servizi Demografici
Comune di Santhià (VC)**

Tel. 0161936209 Fax 0161936231

e-mail: fcomoglio@deaweb.org